



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

www.comune.camponellalba.li.it

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 58/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Viste le domande presentate il 22/01/2015 prot. n. 967 dal Sig. **CARIDDI Giuseppe** nato a **Uggiano La Chiesa** il 06/03/1962 residente a **Campo nell'Elba - Loc. Prato Arighetto - Cap 57034 Cod. Fiscale CRDGPP62C06L485B** in qualità di **Legale rappresentante della Soc. Marika s.n.c.** con sede in **Marina di Campo - Lungomare F. Mibelli, 1 Partita IVA 01685550491**;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2013;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2015 avente per oggetto "Bar Marik - Richiesta concessione suolo pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 10 del vigente regolamento - espressione di parere";

SI CONCEDE

Ad integrazione dell'autorizzazione n. **22/2015** l'occupazione di suolo pubblico posto in **Marina di Campo - Via G. Marconi** per ulteriori mq. **14,00 (m. 2,00 x 7,00)** in **Via G. Marconi** per la durata di **277** giorni a decorrere dal **30/03/2015** al **31/12/2015** Categoria **prima** per la seguente destinazione: **posa di ombrelloni, paravento, tavoli e sedie al servizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "MARIK"**;

Alle seguenti condizioni:

- Assicurare il transito dei veicoli in **Via G. Marconi**, lasciando disponibile una corsia di mt. 3.
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Sede, lì 30 marzo 2015

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei

VIA MARCONI

